

CRONOLOGIA DEGLI ATTI RELATIVI AI CARTELLONI PUBBLICITARI RICADENTI NEL COMUNE DI ROMA

22 maggio 1933 - È stata approvata la legge n. 608 concernente le <<Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e visibile da esse>>.

9 maggio 1935 - È stato emanato il Regio Decreto n. 1149 concernente le <<Norme per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse>>: ha stabilito che sono soggette alle disposizioni della legge n. 608/1933.

11 dicembre 1974 - Con deliberazione n. 8776, poi ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3021/74, la Giunta Comunale approva le strade ricomprese nella categoria speciale di cui all'Allegato "A", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 507/1993, i cui primi 2 commi recitano testualmente:

<<Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come

delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva>>.

Anno 1977 - Con deliberazione n. 3214 il Consiglio Comunale ha delimitato con relativa planimetria il centro storico ai fini delle pubbliche affissioni.

15 marzo 1978 - Con deliberazione n. 1224 il Consiglio Comunale approva le strade ricomprese nella categoria speciale di cui all'Allegato "A".

3 aprile 1981 - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981 è stata individuato a scopo di salvaguardia un'area urbana perimetrata: elenca una serie di strade che delimitano un perimetro e dispone che all'interno di questo perimetro ed in tutte le strade che intersecano questo perimetro fino alla distanza di 30 metri é vietata la collocazione di impianti superiori a mq. 6,00.

30 aprile 1992 - Con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 è stato emanato il Codice della Strada. L'art. 23 ha disciplinato la "*pubblicità sulle strade e sui veicoli*". Il 1° comma dispone testualmente: <<Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della

strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.>>

16 dicembre 1992 – Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 è stato emanato il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Il 1° comma dell'art. 55 riguardo alle "targhette di identificazione" dei cartelloni dispone che *<<Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:*

- a) amministrazione rilasciante;*
- b) soggetto titolare;*
- c) numero dell'autorizzazione;*
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;*
- e) data di scadenza.>>*

15 novembre 1993 – Con Decreto Legislativo n. 507 è stata operata la *<<Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni>>*: l'art. 1, relativo all'ambito di applicazione, ha stabilito che *<<la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate>>*.

Ai sensi dell'art. 3 il Comune è tenuto ad adottare apposito Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

L'art. 9 ha introdotto l'obbligo di pagamento di una Imposta Comunale sulla Pubblicità (in sigla ICP) fatta tramite cartelloni, stabilendo all'art. 12 la tariffa per anno solare e per ogni mq. di superficie di esposizione pubblicitaria.

Il comma 7 dell'art. 9 dispone che *<<qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione>>*.

Oltre al suddetto obbligo, l'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993 ha stabilito anche che *<<per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione>>* e che lo concretizzerà in veri e propri contratti ad uso commerciale della durata di anni 5 + 5, con pagamenti annui.

Con Circolare n. 10/E del 17 marzo 1994 il Ministero delle Finanze ha chiarito che, ricorrendone i presupposti, il pagamento dell'imposta per le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, di durata non superiore a 3 mesi, doveva avvenire per ogni mese o frazione di mese in base ad una tariffa pari ad un decimo di quelle annuale.

Anno 1994 – Nel corso dell'anno sono state inserite nel programma informatico del Comune autorizzazioni relative ad impianti pubblicitari per i quali agli atti non è stato poi rinvenuto alcun riscontro cartaceo (provvedimenti autorizzativi, risultanze di protocollo ecc.) da cui fosse desumibile l'effettivo rilascio dei titoli abilitativi: ne è seguita una denuncia alla Procura della Repubblica per i tabulati del sistema informatico alterati da ignoti e contemporaneo avvio di un

controllo amministrativo sulla regolarità degli impianti pubblicitari interessati, tra cui 426 impianti della ditta "MG Advertising" S.r.l..

Alla denuncia penale ha fatto seguito un furto di tutto il materiale cartaceo, che non ha più permesso il riscontro per verificare l'entità esatta della alterazione dei tabulati del sistema informatico del Comune, costretto poi nel 1995 ad approvare la cosiddetta "procedura di riordino" con deliberazione n. 254.

7 giugno 1994 – Con deliberazione n. 94 il Consiglio Comunale approva le zone perimetrate con limitazioni alla installazione di impianti pubblicitari.

19 dicembre 1994 – In applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, con deliberazione n. 289 il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni. È stato previsto che il territorio comunale non possa contenere più di 7.000 facciate poster del formato di metri 6 x 3, pari quindi a 126.000 mq. complessivi.

L'art.11 della deliberazione stabilisce inoltre che la superficie totale dei mezzi pubblicitari che insistono su proprietà privata non può superare la quantità di mq. 30 ogni 1000 abitanti.

Il regolamento ha originato difficoltà e perplessità nella sua applicazione, dando luogo ad un congruo contenzioso che per le annualità 1994-95 e 1996 si è tradotto in diverse decine di migliaia di avvisi di rettifica e di accertamento d'ufficio.

Il contrasto è scaturito dalla interpretazione dell'art. 8, tabella 1, lettera c) del suddetto Regolamento (predisposto in esecuzione del 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993), secondo cui per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette va applicata l'imposta per anno solare, prescindendo dalla effettiva esposizione del messaggio pubblicitario.

La delibera n. 289/1994 è stata abrogata dall'art. 35 del Regolamento di Pubblicità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 30 marzo 2009.

6 novembre 1995 - Con deliberazione n. 254 il Consiglio Comunale ha approvato il 1° Piano Generale degli Impianti pubblicitari, fissando nell'allegato A2 le norme tecniche per l'installazione degli impianti pubblicitari su suolo pubblico, aree o immobili privati, nonché prevedendo il riordino come procedura di carattere straordinario, stabilendo sia i requisiti per l'autodenuncia che le condizioni per il rinnovo, ma demandando alla Giunta Comunale il compito di darvi attuazione con l'emanazione di una apposita deliberazione (che sarà la n. 1689 del 9.5.1997), contenente in dettaglio le modalità di procedimento. Nella delibera ci si avvale anche della facoltà di deroga in tema di distanze, prevista dal Codice della Strada.

I numeri 1) e 2) e parti degli allegati della delibera n. 254/1995, così come poi modificata dalla delibera n. 260/1997, sono stati abrogati dall'art. 35 del Regolamento di Pubblicità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 100 del 12 aprile 2006.

16 settembre 1996 - Con D.P.R. n. 610 sono state modificate alcune norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

14 giugno 1996 - Con deliberazione n. 114 il Consiglio Comunale ha istituito la "Autorità per i servizi pubblici locali del Comune di Roma", che è diventata operativa dal 1° febbraio 1997.

24 giugno 1996 - Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 125 approva il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, in recepimento della legge n. 241/1990.

26 novembre 1996 – Con deliberazione n. 4103 il Consiglio Comunale ha prorogato il termine di presentazione delle domande per la procedura di riordino al 30 dicembre 1996.

23 dicembre 1996 – Viene approvata la legge n. 446 che alla lettera g) dell'art. 3 attribuisce ai Comuni la *“facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità”*, di cui al d. lgs n. 507 del 1993, e *“di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa”* nonché la *“possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni e agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale”*.

1997 - Con deliberazione n. 15 il Consiglio Comunale ha fissato le tariffe per l'anno 1997 senza il supporto di uno studio preliminare, riservandosi di provvedere successivamente e rivedere la classificazione delle strade.

9 maggio 1997 - Con deliberazione n. 1689 la Giunta Comunale ha disciplinato, in attuazione della deliberazione n. 254/1995, il procedimento del riordino degli impianti pubblicitari: l'art. 3 ha stabilito che, pur mantenendo fermo il termine del 30.12.1996 per la presentazione delle domande, tuttavia il Servizio Affissioni e Pubblicità si incaricava di trasmettere una comunicazione di invito alla presentazione della domanda di riordino a tutti i titolari di concessioni e autorizzazioni che avessero provveduto alle contribuzioni dell'imposta, della tassa e del canone per l'anno 1997.

In tal modo è stato di fatto differito il termine originariamente previsto per la presentazione delle domande: sono state anche specificate tra l'altro le condizioni e le modalità per il rinnovo delle precedenti concessioni ed autorizzazioni vigenti al 31 dicembre 1993 (Mod. R) e gli impianti di proprietà comunale in concessione a privati (mod. SPQR).

È stato in pratica emanato una sorta di bando pubblico nel quale si chiedeva a tutti coloro che ne avessero l'interesse di segnalare al Comune, entro la data del 31/12/1996 (poi spostata al 9/5/1997), tutti gli impianti di propria pertinenza regolarmente autorizzati, onde poter ottenere un atto di conferma per un nuovo periodo contrattuale.

A tale bando hanno potuto partecipare anche tutti coloro che, avendo negli anni precedenti presentato domanda per ottenere l'autorizzazione a collocare nuovi impianti, non avevano avuto ancora risposta.

In relazione alle diverse tipologie, è stata approntata una modulistica particolare mediante la quale i soggetti dovevano dichiarare la propria posizione e precisamente:

- Modelli R per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- Modelli SPQR per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- Modelli E per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in MODELLI ES se già installati.

Le schede sopra citate, corredate da apposita foto per ciascun impianto installato, dovevano contenere anche gli estremi dei versamenti effettuati per canoni di concessione dal 1991 e per l'imposta di pubblicità dal 1994, fino alla data di accesso al riordino.

Condizione per ottenere il rinnovo dei titoli era che fosse saldata ogni pendenza debitoria e che fossero rimossi gli impianti collocati abusivamente.

Ai sensi dell'art. 9, Titolo II, comma 1, lett. a), in caso di procedura di riordino relativa ad impianti posti in aree soggette a vincolo la ditta proprietaria deve fornire il nulla osta dell'Ente tutore del vincolo oppure copia dell'istanza presentata per ottenerne il rilascio.

L'art. 9, 1° comma, lettera c) della procedura di riordino prescrive fra le condizioni quella della regolarizzazione degli omessi pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento del prospetto di liquidazione del Servizio Affissioni e Pubblicità, fatta salva la possibilità di produrre entro lo stesso termine idonea fideiussione a garanzia dell'estinzione. Altrimenti è stato previsto categoricamente che la domanda di riordino deve intendersi respinta.

Ne risulta che la regolarità della posizione contributiva, con la sanatoria delle precedenti pendenze debitorie, soprattutto con riferimento all'intero arco di tempo in cui non si è potuta svolgere la procedura di riordino, ovvero fino al 1997, assume il valore di imprescindibile presupposto ai fini dell'ottenimento del rinnovo della concessione o autorizzazione.

L'esatto e regolare passato contributivo costituisce quasi il sostanziale *placet* della futura concessione o autorizzazione.

Altra condizione di notevole rilievo è rappresentata dalla rimozione di tutti gli impianti pubblicitari non suscettibili di regolarizzazione, perciò anche di quelli abusivi, provvedendo a dimostrare il pagamento delle somme comunque dovute per l'imposta sulla pubblicità e per la tassa e l'indennità di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera d) della delibera n. 1689/97: anche il mancato rispetto di questa norma comporta il rigetto automatico della domanda di rinnovo.

La delibera dispone che, in caso di rimozione dovuta al diniego di nulla osta, qualora non sia possibile proporre una posizione alternativa per l'impianto ovvero la proposta sia rifiutata dalla ditta, venga unicamente rimborsata la parte del canone già versata per il periodo di mancato godimento della concessione, a condizione che l'impianto sia stato già rimosso e senza che la ditta possa vantare alcuna indennità di sorta.

Alla procedura del riordino hanno in seguito partecipato 516 ditte.

La discordante interpretazione di alcune norme disciplinanti la materia ha generato un imponente contenzioso, in particolare dinanzi ai giudici tributari e a quelli amministrativi che di fatto ha impedito l'avvio delle procedure.

29 settembre 1997 – Con deliberazione n. 260 il Consiglio Comunale approva le <<Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle insegne e per la disciplina della pubblicità degli spettacoli viaggianti, sulle recinzioni di cantiere e sui ponteggi. Attuazione del progetto mirato per il miglioramento dell'arredo pubblicitario nel percorso dell'innovazione commerciale di qualità. >>

L'articolo 1-bis, lettere A) e B), della deliberazione consiliare n. 260/97 stabilisce le regole per l'esposizione della pubblicità sui ponteggi di cantiere, prevedendo che la relativa autorizzazione sia concessa con Determinazione Dirigenziale.

In particolare, il suddetto articolo 1-bis stabilisce i limiti massimi di tempo e spazio per l'esposizione della pubblicità sui ponteggi di cantiere, entro i quali possono essere rilasciate le autorizzazioni da parte del Dirigente responsabile.

Con la deliberazione n. 260/97 il Consiglio Comunale ha integrato l'allegato A2 alla delibera n. 254/1995, prescrivendo fra l'altro che l'altezza minima del sostegno dal piano di calpestio debba essere di almeno 2,50 metri.

I numeri 1) e 2) e parti degli allegati della delibera n. 254/1995, così come poi modificata dalla delibera n. 260/1997, sono stati abrogati dall'art. 35 del Regolamento di Pubblicità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 100 del 12 aprile 2006.

6 ottobre 1997 – È stata emanata la legge regionale n. 29 che ha dettato “*Norme in materia di aree naturali protette regionali*”, prescrivendo delle “*misure di salvaguardia*” anche per i parchi e le riserve naturali istituite che ricadono nel territorio del Comune di Roma (Parco dell’Appia Antica, Parco di Veio e riserve naturali gestite dall’Ente “Roma Natura”): ai sensi della vigente lettera o) del 3° comma dell’art. 8 è vietata <<*l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco*>>.

29 novembre 1997 - Con deliberazione n. 90 il Consiglio Comunale ha stabilito che anche in assenza di piani particolareggiati può essere consentito lo spostamento degli impianti pubblicitari in altro sito ove ricorrano individuate ragioni di interesse pubblico (lavori pubblici, limitazioni di accessi veicolari, tutela dei portatori di handicap ecc.), presentando apposite domande a tal fine.

15 dicembre 1997 – È stato emanato il Decreto Legislativo n. 446.

L’articolo 52 ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie.

Il successivo art. 53 ha abrogato gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità: l’art. 27 prevedeva la concessione di locazione degli impianti di proprietà comunale per una durata massima di 6 anni.

Ai sensi del successivo art. 62 <<*i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa*>>.

L’art. 62 ha riordinato dunque anche la disciplina dei tributi locali ed ha dato facoltà ai Comuni di istituire, con proprio Regolamento, il canone per le installazioni dei mezzi pubblicitari, che – come stabilito dalla Giurisprudenza consolidata in materia - rappresenta una mera variante della Imposta Comunale sulla Pubblicità e pertanto conserva la qualifica di tributo, proprio di quest’ultima: per tali ragioni è stato istituito il cosiddetto Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP) che ha sostituito la Imposta Comunale sulla Pubblicità (in sigla ICP).

L’art. 63 attribuisce ai Comuni la facoltà di sostituire la TOSAP con il Canone per l’Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche Comunali (in sigla COSAP).

Con sentenza n. 141 depositata l’8 maggio 2009 la stessa Corte Costituzionale ha sancito che il Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP) ha natura tributaria, in riferimento al 2° comma dell’art. 102 della stessa Costituzione concernente la norma secondo cui “*appartengono alla giurisdizione tributaria...le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità*” (articolo 2 del Dlgs 546/1992).

La Giurisprudenza consolidata in materia ha ormai sancito anche che l’installazione dei cartelloni pubblicitari non può essere equiparata ad un’opera edilizia e fatta quindi rientrare nella disciplina urbanistica, per cui non è soggetta a Dichiarazione di Inizio di Attività (cosiddetta DIA) né alla TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

Ai sensi del 1° comma dell’art. 64 <<*le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno*

effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari>>.

31 marzo 1998 – Con il D. Lgs. n. 112 viene costituito lo “Sportello Unico per le Attività Produttive” come strumento di coordinamento e semplificazione delle funzioni amministrative connesse allo sviluppo degli impianti produttivi.

19 novembre 1998 – Viene emanato il D.Lgs. n. 422 che alla lettera f) dell’art. 4 modifica l’art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997 nel seguente modo: <<*nell'articolo 64, comma 2, concernente la facoltà di proroga dei contratti relativi all'accertamento e alla riscossione di taluni tributi locali, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999"; nel medesimo comma, le parole: "anteriormente alla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1998"*>>.

16 giugno 1999 – Con ordinanza sindacale n. 157 viene costituito l’Ufficio extradipartimentale “Sportello Unico per le Attività Produttive” (SUAP).

28 giugno 1999 - Con deliberazione n. 84 del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Al paragrafo 4.2.2 per gli impianti pubblicitari vengono date le seguenti disposizioni: <<*le occupazioni di suolo connesse possono essere autorizzate solo se fuori dal piano viabile (carreggiate e banchine), in modo da non intralciare il deflusso dei veicoli, e lontano dalle intersezioni, in modo da non impedire la visibilità sulle intersezioni e non impedire la visibilità sulle intersezioni e non occultare i segnali stradali. Le occupazioni di marciapiedi o di aree pedonali connesse ... non debbono ostacolare la continuità dei percorsi pedonali. In particolare, l’occupazione dei marciapiedi, oltre al vincolo del Codice della Strada di non superare i due terzi della loro lunghezza, deve lasciare libera per il deflusso pedonale una ampiezza commisurata all’entità dei flussi pedonali e mai inferiore di m. 1,50. In particolare, sono vietate sulla viabilità principale, le nuove occupazioni di spazi pubblici (carreggiate, file di sosta, marciapiedi ecc.) che rappresentano – con la loro attività – l’innesco di sosta di intralcio, anche se di brevissima durata*>>.

30 giugno 1999 - Con deliberazione n. 86 il Consiglio Comunale ha rettificato l’articolo 8, tabella 1, lettera c) del Regolamento Comunale, approvato con delibera n. 289/94, ribadendo il dettato del 3° comma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 50/1993 ed ha adottato gli atti conseguenti, annullando gli avvisi di rettifica emessi conseguentemente alla errata applicazione del relativo disposto di legge.

25 ottobre 1999 – Approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 163, con cui viene imposto il divieto di affissione nelle “Centinaio Piazze” della città individuate nell’ambito del Giubileo.

La delibera n. 163/1999 è stata abrogata dall’art. 35 del Regolamento di Pubblicità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 30 marzo 2009.

21 dicembre 1999 - Con deliberazione n. 339 del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento istitutivo (poi modificato) del Canone per l’Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche Comunali (in sigla COSAP) a decorrere dal 1 gennaio 1999.

30 dicembre 1999 – Viene emanato il D.Lgs. n. 506 che alla lettera aa) del 1° comma dell'art. 1 modifica nuovamente l'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997 nel seguente modo: << *nell'articolo 64, al comma 2, le parole: "Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 1999, a condizioni da stabilire tra le parti" sono sostituite con le parole: "Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti" e le parole "entro il 31 dicembre 1998", con le parole "anteriormente alla predetta data">>.*

11 febbraio 2000 - Con deliberazione n. 95 il Consiglio Comunale ha affidato ad una società mista, la S.p.A. "Gemma", l'incarico di verifica delle vecchie concessioni ed autorizzazioni, dando inizio concretamente alla procedura di riordino.

7 marzo 2000 – Con nota prot. n. 679 l'allora Assessore all'Ambiente On. Giovanni Hermanin ha invitato gli Enti Parco dell'Appia Antica, di Roma Natura, di Veio e dei Castelli Romani <<*a compiere un monitoraggio delle strutture e delle situazioni esistenti, accertando anzitutto la loro regolarità, e prendendo i dovuti provvedimenti nei casi di abusivismo. Va comunque riesaminata la situazione delle autorizzazioni in atto, alla luce delle esigenze di tutela e di rispetto dell'ambiente cui si fa riferimento nella legge citata*>>, vale dire la legge regionale n. 29/1997 che all'art. 8 prescrive il divieto di affissioni pubblicitarie di qualunque tipo all'interno dei parchi e delle riserve naturali.

23 dicembre 2000 – Viene approvata la legge n. 388 (legge finanziaria 2001). L'art. 53, comma 16, stabilisce che il termine per il Comune per deliberare le tariffe e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali e alle entrate proprie è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, precisando che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; poiché con D.M. 21.12.2000 e 16.2.2001 (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali nn.301/00 e 45/01) il termine per l'approvazione del bilancio comunale è stato differito da ultimo al 1 marzo 2001, è fatta salva l'approvazione di regolamenti comunali, in data successiva a quella dalla quale decorrono i relativi effetti.

27 gennaio 2001 – Con deliberazione n. 42 il Consiglio Comunale, recependo alcune disposizioni dell'ultima legge finanziaria, riguardanti nuove modalità di calcolo dell'imposta di pubblicità e dei canoni della concessione in misura più favorevole per gli utenti, ha dato alla norma efficacia retroattiva al 1 gennaio 1994, con la conseguenza di notevoli danni per il Comune, in termini di rimborsi o peggio con il rilascio di nuove autorizzazioni per nuovi impianti a compensazione. Il provvedimento è stato poi tempestivamente annullato dal Commissario Straordinario.

30 gennaio 2001 – Con deliberazione n. 25 il Commissario Straordinario ha annullato la deliberazione n. 42/2001 del Consiglio Comunale.

7 marzo 2001 – Con nota prot. n. 7078 della Soprintendenza Archeologica di Roma è stata sollecitata la rimozione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1089/1939) dei cartelloni pubblicitari abusivi installati a ridosso dei beni soggetti a vincolo archeologico e storico-monumentale lungo la via Flaminia e la via Tiberina.

Maggio 2001 – Alla procedura del riordino sembrano aver partecipato 516 ditte che hanno presentato modelli secondo i seguenti numeri, risultanti al 2001 (4 anni di distanza).

La maggior parte degli impianti, circa 20.600 tra modelli R ed SPQR, hanno riguardato manufatti già installati da ditte pubblicitarie che lavorano per conto terzi: le rimanenti ditte, proprietarie di 7.266 impianti (sempre tra modelli R ed SPQR), afferiscono a piccole ditte (titolari mediamente di non più di 30 impianti) o privati che pubblicizzano la propria attività.

Le richieste relative ai modelli E hanno riguardato un totale di 33.890 nuovi impianti presentati, di cui 2.538 dichiarati installati (quindi Modelli ES).

La procedura di riordino ha quindi riguardato complessivamente 33.404 impianti installati e 31.352 domande di nuovi impianti.

Alla S.p.A. "Gemma", società partecipata del Comune di Roma viene affidato l'incarico di catalogazione delle pratiche, di collocazione della documentazione e di calcolo degli importi relativi a canoni ed imposte dovuti per ciascuna annualità con applicazione delle tariffe vigenti. Al Servizio Affissioni e Pubblicità (SAP) resta il compito di verifica dei titoli autorizzatori e di chiusura delle pratiche con il diniego o il rinnovo dei contratti per un periodo quinquennale, posto che le ditte avessero saldato le proprie posizioni debitorie.

Si prende così atto che una procedura straordinaria che avrebbe dovuto concludersi nel periodo troppo ottimistico di 90 giorni (previsto nella delibera n. 1689/97) si è protratta per anni, ad esclusivo vantaggio degli operatori pubblicitari i quali hanno potuto continuare ad utilizzare i propri impianti e ricavarne utili, senza che nulla affluisse nelle casse del Comune e peggio ancora senza che si sia pervenuti alla eliminazione del fenomeno dell'abusivismo.

Tra l'altro l'enorme contenzioso spesso solo dilatorio messo in essere dalle ditte pubblicitarie a fronte degli atti emessi dal Comune per recupero di imposte o per violazione del Regolamento Comunale, ha fatto insorgere il rischio del naufragio del progetto e spinto ad approvare la delibera n. 263 del 16.5.2002.

Nello studio effettuato in quest'anno sono state evidenziate le carenze del Servizio Affissioni e Pubblicità (SAP) che si è dimostrato non in grado di soddisfare le richieste degli utenti, particolarmente di quelli che commissionano campagne pubblicitarie commerciali di portata nazionale: la mancanza di impianti comunali destinati alla pubblica affissione, esistenti solo in quantità inferiore ai minimi di legge, lo stato di usura e di degrado degli stessi, la irrazionale distribuzione nel territorio cittadino, con la completa assenza di spazi in zone residenziali di nuovo sviluppo, la cattiva e poco puntuale esecuzione del servizio, vengono allora rappresentati come causa non solo della disaffezione da parte degli utenti (che si vedono costretti, a prezzi ben più alti, a ricorrere alle aziende pubblicitarie private concessionarie di impianti sul territorio), ma anche del mancato gettito nelle casse del Comune.

15 giugno 2001 – Sulla cronaca di Roma del quotidiano "La Repubblica" è stato pubblicato un articolo dal titolo "*Cartelloni, demolizioni bluff*", che riporta un'intervista a Corrado Garofalo, titolare della ditta che assieme ad altre 4 imprese aveva vinto l'appalto (di 2 miliardi e mezzo delle vecchie lire) per i lavori di rimozione dei cartelloni abusivi e che in un anno ha poi potuto fare solo 35 rimozioni.

1 agosto 2001 – Con nota prot. n. 3612 l'Ente "Roma Natura" di gestione delle riserve naturali della capitale ha chiesto alla Regione un parere circa le competenze dello stesso in materia di rimozione degli impianti pubblicitari collocabili nelle aree naturali protette, ponendo i seguenti quesiti:

- se il divieto di affissione prescritto dalle misure di salvaguardia dettate dall'art. 8 della legge regionale n. 29/19197 <<debbà essere riferito anche agli impianti preesistenti alla istituzione delle aree naturali protette stesse>>;
- <<se un Ente di gestione possa prescindere dalla conclusione della procedura di riordino degli impianti pubblicitari che il Comune sta attuando ... e se, conseguentemente, l'Ente parco possa intervenire autonomamente per rimuovere gli impianti pubblicitaria gravanti nelle aree protette>>;
- <<se, a tale scopo, l'ente parco possa avvalersi del Corpo Forestale dello Stato distaccato ..>>.

3 agosto 2001 – Con deliberazione n. 416 la Giunta Comunale ha affidato alla S.p.A. "A.M.A." le operazioni di rimozioni di impianti pubblicitari abusivi per il periodo agosto 2001-luglio 2002, per una spesa complessiva di lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15) corrispondente a circa 7.000 impianti.

18 settembre 2001 – Con deliberazione n. 535 della Giunta Comunale le competenze dell'Ufficio extradipartimentale "Sportello Unico per le Attività Produttive" (SUAP) sono confluite nel Dipartimento VIII, denominato "Dipartimento VIII - Sportello Unico delle Imprese".

La Struttura Unica per le Attività Produttive è inserita nel Dipartimento VIII e comprende un serie di sportelli tematici, tra cui il Commercio su aree pubbliche.

26 settembre 2001 – Con nota prot. n. 63025 il Dipartimento Affari Istituzionali e della Presidenza della Regione Lazio risponde all'Ente "Roma Natura" precisando che:

- <<il divieto posto dall'articolo 8 ... non può essere superato dalla richiesta del preventivo nulla-osta in quanto non viene derogato dall'art. 28, comma 1 citato ed, inoltre, l'articolo 23, commi 3, 13 bis e 13 ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) vieta espressamente la collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincolo>>;
- <<il divieto stabilito dall'art. 8 della l.r. 29/97 però, a parere dell'Area scrivente, non opera per i cartelli e i manufatti pubblicitari preesistenti all'istituzione dell'area naturale protetta per il principio della irretroattività della legge posto dall'articolo 11 delle disposizioni ordinarie preliminari al codice civile secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire">>;
- <<in tale caso, ove si tratti di opere realizzate senza la preventiva autorizzazione comunale (prevista dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 285/1992) spetta al Comune, quale ente proprietario delle strade (e non all'Ente Parco) accertare la violazione, comminare la relativa sanzione e rimuovere i cartelli>>;
- <<dal momento della istituzione dell'area naturale protetta laddove venissero collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari nell'area naturale stessa>> i guardaparco (in quanto agenti di polizia giudiziaria) assieme agli ufficiali e agenti del Corpo Forestale dello Stato <<possono comminare la sanzioni previste dalla legge>>;
- <<tali poteri non possono essere esercitati per violazioni commesse prima della istituzione dell'area naturale protetta, in tale caso, infatti, occorre attendere la conclusione della procedura eventualmente attivata dal Comune>>.

21 dicembre 2001 – Al Comitato "Scopri Roma" è stata presentata una proposta di delibera di iniziativa popolare per la "esclusione nel territorio comunale dei cartelli pubblicitari di superficie complessiva a 4,2 metri quadrati e degli striscioni".

28 dicembre 2001 – Viene approvata la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 con cui all'art. 10, comma 5, lett. b, è stato modificato l'art. 62 del D.Lgs. n. 446/97 prevedendo che la tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 per l'imposta comunale sulla pubblicità, deliberate dall'Amministrazione Comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della deliberazione di sostituzione dell'imposta di pubblicità con il canone.

15 marzo 2002 – Sulla cronaca di Roma del quotidiano "La Repubblica" è stato pubblicato un articolo dal titolo "*Cartelloni, la mappa dei fuorilegge*>>, secondo cui sarebbero 184 le imprese che infestano la città di cartelloni abusivi: è il 1° risultato del piano di riordino che entro giugno fornirà il censimento di tutti gli impianti pubblicitari, irregolari e non, presenti nella capitale.

22 marzo 2002 – Sulla cronaca di Roma dei quotidiani "Il Messaggero" e "La Repubblica" è stata annunciata la volontà del Comune di identificare i cartelloni mediante un microchip che permetterà di controllarli.

19 aprile 2002 – Con Ordinanza n. 114 il Sindaco ha valutato necessari per il futuro la predisposizione di un "Piano Regolatore della Pubblicità e delle Affissioni" e l'elaborazione di un nuovo "Regolamento delle Affissioni e della Pubblicità".

16 maggio 2002 - Con deliberazione n. 263 la Giunta Comunale ha deciso di avvalersi della facoltà concessa ai Comuni dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002) di definire bonariamente gli accertamenti non definitivi ed i procedimenti pendenti alla data del 31 settembre 2001, concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità e canone di concessione. È stata così istituita una apposita Commissione Tecnica per formulare ipotesi transattive poi accolte.

La Commissione Bilancio ha poi scoperto ben 7.000 domande emerse dal nulla, mai protocollate eppure inserite nel gran faldone comunale del riordino pubblicitario, che non c'erano comunque al 9 maggio del 1997, data ultima fissata per rientrare nel cosiddetto "Riordino".

Il Presidente della Commissione Maurizio Mariani ha dichiarato che al Comune sono pervenute 52.000 domande e che <<*è stata realizzata una cartografia che ha rilevato sull'intero territorio comunale tutti gli impianti esistenti ... che consentirà di verificare l'esistenza, punto per punto, strada per strada, degli impianti, identificando quelli senza autorizzazione*>>.

Ha anche spiegato che <<*sono state esaminate 7.000 domande per nuove concessioni e di queste ben 2.500 sono state respinte. Negli anni 97/98/99 erano state presentate domande di autorizzazione per impianti ubicati in zona archeologica e monumentale. Di queste 269 sono state rigettate*>>.

Ha promesso per il successivo mese di luglio la presentazione di un piano di riordino con il nuovo Regolamento, lamentando al tempo stesso che le entrate sono insoddisfacenti.

30 maggio 2002 – In una intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" il Sindaco Veltroni ha promesso che <<*uno dopo l'altro saranno abbattuti tutti i 50.000 cartelloni abusivi che popolano le strade e le piazze della Capitale*>>. Gli automezzi e le gli operatori messi a disposizione andranno a colpire le 186 ditte di installazione degli impianti completamente abusivi. Costo dei lavori di rimozione: 250 Euro per ogni "6 x 3" e 125 Euro per ogni "2 x 2".

25 luglio 2002 – Con deliberazione n. 436 la Giunta Comunale ha integrato gli "atti d'obbligo" allegati alle delibera di Giunta n. 1689/1997.

26 ottobre 2002 – Nella cronaca di Roma del quotidiano “Corriere della Sera” è stato pubblicato un articolo dal titolo <<Cartelloni. Una sanatoria lunga otto anni>>, in cui si parla di <<una sanatoria o, come lo chiamano, “un recupero bonario delle somme ascritte”. Dopo otto anni trascorsi senza riscuotere imposte e canoni di “affissioni e pubblicità”. “Finalmente – dice l’assessore al Commercio Daniela Valentini – il Comune riesce a farsi pagare dalle ditte che si occupano di cartellonistica”: concedendo, come previsto il 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), un sostanzioso sconto. Il 55 per cento per il periodo 95-97, e il 62 per cento dal 97 al 2000. Le ditte, cioè, verseranno il 45 e il 38 per cento del dovuto. Solo quelle regolari, già inserite nel piano di riordino, che però in tutto questo tempo avevano versato solamente “acconti”. Nelle casse del Capidoglio entreranno (destinati anche alla lotta alla cartellonistica abusiva) 14 miliardi di lire, 7 milioni di euro. Per facilitare le ditte e ottenere le somme stabilite. Sono previsti anche pagamenti rateizzati.>>

25 novembre 2002 - Con deliberazione n. 175 il Consiglio Comunale ha stabilito <<il divieto di effettuare la pubblicità esterna per mezzo di impianti pubblicitari del formato 6 x 3 e, comunque, aventi una superficie espositiva facciale superiore ai 12 metri quadrati>>: ha stabilito altresì che <<il divieto avrà efficacia a decorrere dal 12° mese successivo all’approvazione del nuovo Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre il 24° mese successivo alla approvazione del presente provvedimento>>.

Il Comune ha così eliminato l’esposizione pubblicitaria degli impianti 6 x 3 (poster) riducendoli alla superficie massima di mq. 12 (4 x 3). Il divieto avrà poi di fatto efficacia 2 anni dopo l’approvazione delle delibera 175/2002.

Ne è derivato il rischio che alcune ditte ne approfittino per moltiplicare le proprie superfici, su cui il Comune ha dovuto vigilare per impedire che si verifichi una invasione non autorizzata di manufatti del formato ridotto.

Se con la deliberazione n. 289/1994 il Consiglio Comunale aveva previsto che il territorio comunale non possa contenere più di 7.000 facciate poster del formato di metri 6 x 3, pari quindi a 126.000 mq. complessivi, ora la pubblicità estesa per la stessa superficie ma realizzata con facciate del formato di metri 4 x 3 dovrebbe interessare 10.500 facciate, vale a dire 5.250 cartelloni bifacciali.

Con la stessa delibera è stato vietato l’utilizzo della tipologia “striscione”.

La delibera n. 175/2002 è stata abrogata dall’art. 35 del Regolamento di Pubblicità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 30 marzo 2009.

25 novembre 2002 - Con deliberazione n. 176 il Consiglio Comunale ha deciso di avvalersi della facoltà concessa ai Comuni dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001 di definire bonariamente gli accertamenti non definitivi ed i procedimenti pendenti alla data del 31 settembre 2001, concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità e canone di concessione.

Si è trattato in pratica di chiudere la “procedura di riordino” aperta con la delibera n. 1689/97, eliminando contestualmente le migliaia di ricorsi pendenti con una proposta di transazione che prevedeva il pagamento del 45% delle imposte contestate ed il 38% dei canoni: naturalmente la definizione del contenzioso è stata posta come condizione per il rilascio dei titoli di rinnovo.

Per l’Imposta di Pubblicità la definizione dei giudizi pendenti in materia di accertamenti d’ufficio emessi in carenza di qualsiasi versamento avviene così mediante il pagamento del solo 45% dell’imposta comunale pretesa dal Comune, oltre a sanzioni e interessi sulla somma da versare a titolo transattivo.

Per il Canone di Concessione la definizione bonaria per il contenzioso pendente in materia di inviti a pagamento per canoni, riferito fino all'anno 2000, avviene invece mediante pagamento del 38% delle somme richieste dall'Amministrazione.

Il comma F della deliberazione ha stabilito che <<nel caso di non adesione alla proposta di definizione bonaria per tutte le ipotesi previste, in deroga a quanto stabilito nelle disposizioni relative al procedimento di riordino, il competente ufficio comunale non procederà al rinnovo della concessione e/o autorizzazione, sino alla conclusione delle eventuali controversie in essere in materia di imposta sulla pubblicità e canone di concessione pubblicitario>>.

Ma l'idea di definire in unica soluzione aspetto amministrativo e contabile è fallita sul nascere, per mancata adesione alla proposta da parte delle ditte.

Infatti solo 3 ditte hanno aderito e concluso tale procedura, provvedendo al pagamento di € 909.544 a definizione del contenzioso per il periodo 1994/2000: l'assessore Daniela Valentini aveva preventivato un incasso di 7 milioni di Euro.

21 gennaio 2003 – Con deliberazione n. 37 la Giunta Comunale approva i criteri applicativi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 254/1995 e n. 260/1997, per quanto riguarda le esposizioni pubblicitarie su ponteggi di cantiere.

6 maggio 2003 - Con deliberazione n. 262 la Giunta Comunale rettifica la deliberazione n. 37/2003.

giugno 2003 – Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della deliberazione n. 1689/97 il Servizio Affissioni e Pubblicità ha completato comunque l'istruttoria amministrativa sulla corrispondenza tra le concessioni ed autorizzazioni, dichiarate sulle domande di riordino, ed i provvedimenti esistenti agli atti d'ufficio, comunicando agli interessati le seguenti risultanze:

- A) impianti suscettibili di rinnovo, salva la sussistenza delle altre condizioni;
- B) impianti non suscettibili di rinnovo, a causa dell'inesistenza o insussistenza dei provvedimenti di concessione o autorizzazione richiamati;
- C) impianti revocati nell'anno 1993 a causa di morosità e/o abusivismo delle ditte.

Il Comune ha così iniziato ad inviare le specifiche comunicazioni contenenti l'esito dell'esame delle richieste presentate per il rinnovo della concessione/autorizzazione vigente al 31/12/1993 (mod. R) e gli impianti di proprietà comunale in concessione (mod. SPQR).

24 luglio 2003 – Nella cronaca di Roma del quotidiano "Il Messaggero" è stato pubblicato un articolo che riporta la notizia della inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DIA) condotta dal procuratore Roberto Cavallone sui cartelloni pubblicitari, che ha già portato all'arresto per corruzione e falso in atti di 2 calabresi titolari della ditta "NPD".

L'articolo fa sapere che la Direttrice Dott.ssa Andreina Marinelli è stata denunciata e ridenunciata più volte dalle Ditte, perché questa è una delle armi utilizzate dagli abusivi che si avvalgono di ottimi avvocati, al punto che – grazie ad uno stratagemma "legale" – gli irregolari o presunti tali sono riusciti a non pagare multe per milioni di euro, soldi mai introitati dal Comune.

Per ogni cartellone rimosso scattano infatti 2 contravvenzioni (violazione degli art. 23 e 25 del Codice della Strada) pari a circa 1.000 Euro, cui si aggiungono i costi per l'intervento (altri 600 Euro).

Il trucchetto è semplice: le ditte presentano ricorso alla Prefettura, costretta a chiedere la relativa documentazione al Comune. Se il ricorso si perde e si arriva alla ingiunzione di pagamento, ecco un altro ricorso, stavolta al Giudice di Pace contro il Prefetto.

Altro tempo guadagnato ma soprattutto altri soldi risparmiati perché dinanzi ai Giudici del Tribunale di viale Teulada la controparte delle ditte (cioè i legali della Prefettura) non compare. È già successo 7.000 volte: i Giudici hanno dato ragione ai pubblicitari e non di rado condannato alle spese legali (in media 400 Euro) l'Ufficio Territoriale del Governo. Così, dopo il danno, anche la beffa.

22 gennaio 2004 – Con Decreto Legislativo n. 42 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. L'art. 49 è relativo ai “Manifesti e cartelli pubblicitari” e prescrive al 2° comma il divieto di collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di beni culturali, soggetti cioè a vincolo archeologico o storico-monumentale: per chi viola il divieto il successivo art. 162 dispone la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del Codice della strada.

Il 2° comma dell'art. 153 prescrive lo stesso divieto lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici, soggetti cioè a vincolo paesistico: per chi viola il divieto il successivo art. 168 dispone la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del Codice della strada.

L'art. 184 ha conseguentemente abrogato il 3° comma ed il primo periodo del comma 13-ter (aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472) dell'art. 23 del Codice della Strada, perché li ha recepiti agli articoli suddetti.

10 giugno 2004 - Con deliberazione n. 372 la Giunta Comunale integra la deliberazione n. 37/2003 riguardante la esposizione pubblicitaria sui ponteggi da cantiere.

2 luglio 2004 - Con deliberazione n. 426 la Giunta Comunale ha approvato la modifica ed integrazione della deliberazione n. 1689/1997, fissando ulteriori adempimenti concernenti il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni già oggetto di provvedimenti di cassazione nell'anno 1993 e la conformità degli impianti al Codice della strada, stabilendo tra l'altro che i titolari delle ditte:

- per gli impianti installati conformemente alle norme del Codice della Strada presentino apposito atto di autocertificazione (art. 1, comma 10);
- per quelli non conformi segnalino tempestivamente i motivi di difformità, con possibilità di individuare una posizione alternativa, conforme alla normativa, preferibilmente sullo stesso asse viario o comunque in zona limitrofa nell'ambito dello stesso Municipio, richiesta che dovrà essere esaminata da una apposita commissione.

Fra le norme transitorie e finali riguardanti l'ultimazione della procedura di riordino relativamente ai modelli R ed SPQR, in tutti i casi in cui non sia possibile il rinnovo della concessione nella posizione originaria o nell'ambito dei 100 metri a causa del diniego del nulla osta di cui all'art. 9 lettera a), nel caso in cui il vincolo sia stato imposto successivamente al rilascio del titolo originario, viene inclusa la possibilità per le imprese di presentare – dopo aver rimosso spontaneamente l'impianto nel termine assegnato – domanda di nuova localizzazione dell'impianto preferibilmente nello stesso Municipio.

Il punto 1 dell'art. 14 viene integrato con il seguente testo: <<in considerazione dei diversi tempi di attuazione delle varie procedure e per garantire equità di trattamento, per tutte le concessioni il primo quinquennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2009, mentre per le autorizzazioni il primo triennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2007>>.

13 luglio 2004 – Come riportato dal quotidiano “La Repubblica”, il PM Roberto Cavallone ed il GIP Giuseppe Renato Croce hanno incaricato i vigili urbani di una operazione contro l'abusivismo che ha portato a far arrestare 2 imprenditori, un avvocato un geometra comunale ed un finanziere ed a far oscurare 2.000 cartelloni delle società “New Team Company” e “Nevada Pubblicità”.

16 luglio 2004 – Con nota prot. n. 111 il Capogruppo dei Verdi della Regione Lazio, On. Angelo Bonelli, ha chiesto all'Assessore al Commercio Daniela Valentini <<di non procedere al rinnovo o alla proroga delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari localizzati nei perimetri delle Aree Naturali Porte, scadute successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 29 del 1997>>, nonché <<la ricollocazione degli impianti pubblicitari suddetti, da effettuarsi nell'ambito del "Piano delle Affissioni">>.

22 settembre 2004 – Con deliberazione n. 644 la Giunta Comunale approva il Regolamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Con deliberazione n. 651 la Giunta Comunale approva invece i <<Criteri generali per la trasformazione degli impianti da installare in sostituzione dell'attuale formato 6x3>>.

1 ottobre 2004 – In una intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" l'Assessore al Commercio Daniela Valentini ha dichiarato che <<delle 35.000 domande per la richiesta di regolarità presentate 18.016 sono state ritenute valide. Questo rappresenta il numero degli impianti che possono essere concessi>>.

12 ottobre 2004 - Con decisione n. 6532 il Consiglio di Stato ha stabilito che all'attività di installazione di impianti pubblicitari non si applica la disciplina della denuncia di inizio attività, precisando che l'installazione di impianti pubblicitari è attività "contingentata" e, come tale, è esclusa dalla disciplina di cui al nuovo testo del menzionato art. 19 della legge n. 241 del 1990, in base alla quale l'atto di consenso cui sia subordinato l'esercizio di un'attività privata s'intende sostituito dalla denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, sempre che il suo rilascio "dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo".

20 ottobre 2004 – Con ordinanza n. 5567 il TAR del Lazio ha disposto l'accoglimento della dell'istanza incidentale di sospensione della delibera n. 793/2004 "limitatamente alla disposizione (art. 1 c. 10) che stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione dell'atto di autocertificazione".

25 ottobre 2004 – Vengono riscontrate difficoltà per gli impianti ricadenti in zone vincolate, in considerazione della peculiarità del territorio cittadino e della molteplicità dei vincoli apposti a vario titolo su gran parte dello stesso, senza che esista una esatta mappatura ed individuazione degli stessi: di conseguenza devono essere attivate le necessarie verifiche sia con le diverse Soprintendenze che con gli enti tutori dei vincoli, non esauribili in tempi brevi, che contrastano di fatto con l'esigenza di concludere sollecitamente la procedura del riordino, per dare certezze sia agli operatori del settore che alla cittadinanza. Nel caso dei modelli R ed SPQR per i quali l'Amministrazione ha proceduto a revoche generalizzate di concessioni per tutela dei vincoli, il TAR ha sospeso i relativi provvedimenti. In considerazione di tutto questo con deliberazione n. 193 il Consiglio Comunale per poter procedere ai rinnovi delle concessioni e/o autorizzazioni per l'impiantistica regolare e validata, ha deciso di avvalersi della facoltà di deroga al Codice della Strada (consentita dal 6° comma dell'art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992 e dai commi 2 e 4 dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992) a parziale modifica dell'art. 2 lett. D del Titolo I All. A2 della deliberazione del C.C. n. 254/95, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, consentendo la permanenza degli impianti pubblicitari in

fase di rinnovo, anche in zona vincolata, ma <<con riserva espressa, in caso di verifica positiva del vincolo e diniego dell'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, di ricollocazione degli impianti in altro sito>>. Entro la stessa scadenza del 31 dicembre 2007 va comunque terminata la verifica degli impianti installati in zone sottoposte a vincoli.

15 novembre 2004 – Con deliberazione n. 214 il Consiglio Comunale approva il <<Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni>>.

24 novembre 2004 - Con deliberazione n. 793 la Giunta Comunale ha approvato una integrazione della delibera n. 1689/97. Viene anche fissato al 31 dicembre 2004 il termine ultimo per la presentazione delle autocertificazioni previste dalla delibera n. 1689/97, art. 1, c. 10, come integrata dalla delibera n. 426/2004, parzialmente annullata dal TAR del Lazio con ordinanza n. 5567/2004.

I numeri della pubblicità al 2004, forniti dal Comune sono i seguenti:

- impianti esistenti a Roma nel 2001: 53.000
- domande presentate nell'ambito della procedura del riordino: 35.000
- domande esaminate: 35.000
- impianti abusivi rimossi dal 2001 al 2004: 20.000
- impianti abusivi ancora da rimuovere: 15.000

30 maggio 2005 - Con deliberazione n. 119 il Consiglio Comunale approva ulteriori modifiche ed integrazioni al nuovo Regolamento COSAP, che dal 1999 ha sostituito la TOSAP.

21 settembre 2005 – Con deliberazione n. 490 la Giunta Comunale ha prorogato ulteriormente il termine precedentemente fissato al 31.12.2007 dalla delibera n. 193 del 25.11.2004, prevedendo anche in capo ai competenti Uffici dell'Amministrazione il controllo della veridicità delle dichiarazioni entro 180 giorni dal rilascio dei titoli.

19 gennaio 2006 – Nel tentativo di porre fine alla procedura del riordino che durava ormai da 10 anni, con deliberazione n. 24 il Consiglio Comunale ha sganciato l'aspetto amministrativo da quello contabile, rinviando la decisione delle controversie all'esito dei giudizi attivati dalle aziende pubblicitarie, revocando il comma F della delibera n. 176/2002: conseguentemente ha ritrovato piena applicazione la lettera c) dell'art. 9 della deliberazione di Giunta Comunale n. 1689/1997.

Ciò ha consentito alle ditte di definire la procedura di riordino anche nel caso di mancata adesione alla definizione bonaria di cui alla delibera n. 176/2002, lasciando all'ordinario prosieguo dell'iter dinanzi ai competenti Organi giurisdizionali la definizione delle controversie in atto.

Anche se è apparso come un atto di resa dell'Amministrazione di fronte alla resistenza delle ditte, il provvedimento è stato considerato come unico ed ultimo rimedio alla chiusura della procedura di riordino.

12 aprile 2006 - Con deliberazione n. 100 il Consiglio Comunale ha adottato il "Nuovo Regolamento comunale recante norme in materia di esposizione delle pubblicità e delle pubbliche affissioni", che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2007: esercitando la facoltà attribuita dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune ha deciso di sottoporre le forme pubblicitarie ad un regime autorizzatorio, assoggettabile al pagamento di un canone a tariffa, in sostituzione dell'imposta comunale di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507/1993. Lo spirito del nuovo regolamento è quello di trasferire il regime tributario ad uno concessorio, inquadrando i corrispettivi tra le entrate patrimoniali.

Il quadro normativo approvato dal Comune avrebbe dovuto condurre in prospettiva alla auspicata normalizzazione del fenomeno pubblicitario, a cui però si frappongono ancora diversi ostacoli.

In 1° luogo la necessità di definire la procedura del riordino con il rilascio dei titoli di rinnovo ai soggetti legittimati ad ottenerli, posto che sia stato risolto l'aspetto economico (saldo delle posizioni debitorie pregresse) e definito il contenzioso.

Il 2° passaggio è rappresentato dalla approvazione del Piano Regolatore Generale degli Impianti, che a norma dell'art. 19 dovrà essere redatto in conformità dei criteri dettati dall'art. 20 ed approvato dal Consiglio Comunale, previo parere dei Municipi: dovrà indicare la localizzazione dei singoli manufatti, all'interno di 10 "sottozone" nelle quali il territorio risulta suddiviso, in modo che risultino realizzate "aree omogenee" con eguali indici di affollamento della pubblicità per tipologie e formati.

Vengono posti vari divieti e limitazioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione sulla tutela delle antichità e belle arti, dalla disciplina del traffico (vedi le ZTL, Zone a Traffico Limitato), dalla caratterizzazione urbanistica e commerciale delle singole zone.

Viene ribadito anche il divieto della tipologia "striscione" (lett. c del 2° comma dell'art. 4).

Risulta una suddivisione più razionale tra la quantità di impianti attribuita ai privati, quella destinata al servizio delle pubbliche affissioni e gli spazi riservati al Comune.

Emergono però anche diverse criticità, perché una parte consistente del Regolamento riproduce fedelmente i contenuti del Regolamento adottato con la delibera n. 289/1994 che disciplinava il settore nel regime tributario ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993.

Con la delibera viene adottata l'istituzione del Canone di Iniziativa Pubblicitaria (CIP) che nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 62 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 ha abolito l'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993.

27 dicembre 2006 – I commi 176-178 del 1° comma dell'art. 1 della legge finanziaria n. 296 ripristinano la responsabilità dell'abuso e quindi l'applicazione delle relative sanzioni in capo sia al committente della pubblicità che al detentore del mezzo pubblicitario.

Secondo i dati forniti dal SAP, nel periodo 2002/2006 sono state emesse ed eseguite 23.999 determinazioni dirigenziali di rimozione per impianti pubblicitari abusivi, totalmente al di fuori della procedura di riordino, o in posizioni non autorizzate/riordinate, installati sul territorio.

L'amministrazione comunale ha inoltre provveduto ad eseguire, nell'ambito di 3 diversi procedimenti penali avviati nel tempo, la copertura ed il sequestro di oltre 1.500 impianti abusivi di 4 ditte pubblicitarie.

Alla fine del 2006 erano ben 22.000 i contenziosi in corso per mancato pagamento della Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).

Anno 2007 - Il Servizio Affissioni e Pubblicità è gestito dal Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro (ex Dipartimento VIII): a partire dal 2007, con deliberazione n. 375 la Giunta Comunale ha affidato alla S.p.A. "Roma Entrate", società strumentale interamente controllata dal Comune, le attività di supporto nel settore delle affissioni e pubblicità, regolandole in base ad un Contratto di Servizio di durata annuale la cui scadenza è stata poi posticipata al 30 settembre 2009: al momento non è dato di sapere cosa sia successo dopo tale data, ma si presume che sia stata nuovamente posticipata la scadenza.

La S.p.A. "Roma Entrate" gestisce i servizi relativi alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate: supporta inoltre l'Amministrazione comunale nella gestione tributaria, extratributaria e patrimoniale.

La sua nascita si inquadra nella volontà del Comune di Roma di sviluppare politiche di recupero dell'evasione fiscale e tributaria, per raggiungere un maggiore livello di equità fiscale e per semplificare il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini.

1 febbraio 2007 – Con deliberazione n. 15 il Consiglio Comunale approva la determinazione del canone a tariffa delle iniziative pubblicitarie per l'anno 2007.

Primi mesi del 2007 – Lo stato dell'arte relativo alla procedura di riordino, registrato dal Servizio Affissioni e Pubblicità (SAP), è il seguente.

Per quanto riguarda i Modelli R ed SPQR risultano esaminati:

20.835 Modelli R;

- 2.524 Modelli SPQR

Sono stati dichiarati inammissibili 5.665 modelli presentati al riordino (pari a circa il 25%)

Per quanto riguarda i Modelli E, il SAP ha comunicato che si è provveduto ad emettere provvedimenti di diniego per 5.859 di essi, relativi a 15.132 impianti (rispetto al totale di 33.890 richiesti).

Il rilascio dei titoli di rinnovo è avvenuto invece per circa 3.000 modelli (R ed SPQR), pari a circa il 13% del totale.

Appare di tutta evidenza come rispetto alle attese i risultati della procedura di riordino siano assai modesti rispetto alla attesa normalizzazione del settore che l'avevano ispirata.

La stessa riflessione vale per i risultati economici, poiché i dati forniti dal SAP riferiscono di 20 ditte (titolari di 5.300 modelli R ed SPQR) in regola con i pagamenti, mentre 56 ditte (titolari di 15.300 modelli R ed SPQR) hanno ricevuto avvisi per situazioni debitorie fino al 2005, per oltre 50 milioni di Euro, peraltro in massima parte contestati e quindi condizionati dall'esito del contenzioso in atto, solo esaurito il quale sarà possibile calcolare il valore del recupero.

20 febbraio 2008 – Con deliberazione n. 47 la Giunta Comunale ha approvato delle integrazioni e delle modifiche alla delibera di Giunta Comunale n. 375/2007 (affidamento a Roma Entrate S.p.A. delle attività di supporto nel settore delle Affissioni e Pubblicità) e indirizzi per la redazione del Piano Regolatore degli Impianti.

10 marzo 2008 – Con deliberazione n. 6 nelle veci della Giunta Capitolina il Commissario Straordinario Mario Morcone approva una *“modifica ed integrazione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 1689/1997 e n. 426/2004”* secondo la quale viene abolito il ristretto limite di 100 metri previsto dall'art. 8 della deliberazione di Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004, viene introdotto l'utilizzo dello strumento della *“autocertificazione”* e viene modificato l'art. 14 della deliberazione Giunta Comunale n. 1689/1997 nella parte aggiunta al termine del punto 1 dalla deliberazione n. 426/2004 sostituendo la medesima come segue: *“la durata delle autorizzazioni e delle concessioni già rilasciate o da rilasciare attinenti alla procedura del riordino è unificata e la scadenza del primo quinquennio è fissata al 31 dicembre 2009 rinnovabile per un altro quinquennio”*.

Ne deriva che anche le *“autorizzazioni”* sono diventate di durata quinquennale e che al 31 dicembre 2009 è stata spostata anche la scadenza del loro primo quinquennio, per cui il rinnovo – se eventualmente concesso – dovrebbe scadere il 31 dicembre 2014.

Viene altresì aggiunto al punto 1 dell'art. 3 il seguente comma: *“E' fissato il termine del 31 maggio 2008 per il deposito delle domande di riordino riguardanti gli impianti pubblicitari sorti su strade divenute di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 461”*

17 marzo 2008 – Con deliberazione n. 45 nelle veci del Consiglio Comunale il Commissario Straordinario Mario Morcone approva la *“Integrazione della deliberazione consiliare n. 193 del 25 ottobre 2004, in materia di limiti e deroghe al Codice della Strada e disposizioni relative ai vincoli”*, decidendo di reiterare le disposizioni contenute nella delibera n. 193/2004, vale a dire le deroghe al Codice della Strada e la verifica dei vincoli, consentendo unicamente per gli impianti autorizzati e con i titoli in fase di rinnovo la permanenza sul territorio fino alla redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei piani di localizzazione: nell’attesa della esatta individuazione dei vincoli, si procede nell’immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione, solo su specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo.

22 aprile 2008 – Con deliberazione n. 38 il Commissario Straordinario Mario Morcone approva una modifica ed integrazione della propria deliberazione n. 6 del 10 marzo 2008 secondo la quale – con riferimento al comma aggiunto al punto 1 dell’art. 3 *“si precisa che il riferimento è ai soli impianti già esistenti su strade divenute di competenza comunale e già autorizzati dal precedente ente proprietario della strada. È esclusa qualsiasi autorizzazione per nuova installazione di impianti pubblicitari”*.

28 aprile 2008 – Viene eletto Sindaco di Roma l’On. Gianni Alemanno ed alla Direzione del Servizio Affissioni e pubblicità viene insediato l’Avv. Francesco Paciello che subentra alla Dott.ssa Andreina Marinelli e che eredita un danno erariale per mancati introiti pari a 226 milioni di Euro.

3 dicembre 2008 – Con deliberazione n. 395 la Giunta Comunale approva una semplificazione delle procedure nel procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, modificando ed integrando le delibere n. 1689/1997 e n. 426/2004.

Nelle premesse della delibera n. 395/2008 è riportato che *“è stato ritenuto opportuno facilitare al massimo la ricollocazione degli impianti pubblicitari inseriti nella procedura di riordino”* e che *“risulta necessario procedere al reperimento di posizioni alternative per poter localizzare gli impianti pubblicitari collocati originariamente in posizione difforme alle norme inderogabili del Codice della Strada”, per cui “risulta opportuno e necessario attivare procedure amministrative più efficaci delle attuali per il riposizionamento degli impianti, allo scopo di semplificare l’azione amministrativa e assicurare tempestività di risposta alle esigenze degli operatori pubblicitari, in applicazione dei principi di cui alla legge n. 241/1990”*: secondo la delibera *“occorre fissare i criteri di massima per la successiva elaborazione delle procedure amministrative da parte dei competenti Uffici relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari, anche utilizzando lo strumento dell’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000”*.

23 dicembre 2008 - Con Determinazione Dirigenziale n. 3312 il dott. Francesco Paciello disciplina le procedure attivabili per gli spostamenti degli impianti pubblicitari tramite la relativa modulistica, in attuazione della delibera di Giunta n. 395/2008.

La Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 ha riguardato fra l’altro anche gli *“Impianti installati in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada”* (vedi sito ufficiale del Comune alla pagina <http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=d atec pr fo la eco aff sip.wp>).

Per questi impianti la ditta interessata può produrre una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cioè una *“autocertificazione”*) con individuazione della nuova posizione (che in genere deve essere sempre nello stesso Municipio) e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato: trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica comunicazione di avvio dell’installazione.

Da voci raccolte, ma non ancora ufficialmente confermate, sembrerebbe che nella Nuova Banca Dati risultino registrati molti impianti pubblicitari “spostati” per semplice “comunicazione” della ditta che ne é titolare, senza che su di essi sia stata fatta una dovuta istruttoria né prima (nell’arco dei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di “spostamento” di un impianto) né dopo (successivamente cioè alla data di “comunicazione” dell’avvenuta installazione dell’impianto).

Si mette in grande evidenza ad ogni modo che il modello di asseverazione, così come predisposto dal Comune e pubblicato sul sito web alla pagina <http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/AsseverazioneSpostamenti10.pdf>,

riporta che il tecnico abilitato “ASSEVERA CHE LA POSIZIONE RICHIESTA IN PER LA RICOLLOCAZIONE DELL’IMPIANTO RISULTA CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 100 come modificata dalla Deliberazione C.C.37/09, al Codice della strada D.Lgs. 285/92 e smi ed al DPR 495/92 e smi.”.

Ma nel modello sempre così come predisposto dal Comune, che il tecnico abilitato deve comunque firmare, é precisato che “Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la verifica della asseverazione di conformità, e in caso di dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria”.

9 febbraio 2009 - Con deliberazione n. 29 la Giunta Comunale ha approvato gli “Indirizzi per le attività di lotta all’evasione fiscale e tariffaria e di recupero dei crediti per il triennio 2009/2011”, individuando una serie di macro-aree di intervento, fra cui per prime le “Attività di controllo e di intervento” da porre in essere: alla lettera c) sono state indicate le “attività per il recupero delle entrate comunali decentrate presso i Municipi”, tra cui il “recupero delle morosità e dell’evasione in materia di ... CIP”.

Il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità Avv. Francesco Paciello è partito dallo stato di fatto esistente alla fine dell’anno 2007, per sapere da un lato quanti fossero a quel momento complessivamente i cartelloni pubblicitari esistenti in tutta Roma e per conoscere dall’altro lato quanti fossero quelli delle più importanti Ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino, per invitarle ad “autocertificare” l’elenco aggiornato di tutti i propri impianti con le esatte posizioni conseguenti soprattutto agli eventuali loro spostamenti effettuati negli ultimi 10 anni dopo l’istanza di riordino presentata entro il 9 maggio 1997 (quindi dal 1997 al 2007).

Questo invito, esteso anche alle imprese di pubblicità titolari degli impianti di competenza della Provincia di Roma e dell’ANAS nel frattempo assegnati al Comune di Roma, nonché a tutte le imprese titolari delle altre forme di pubblicità, è stato espressamente finalizzato ad ottenere il pagamento del debito pregresso relativo alla Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) denominata nel frattempo dal 2008 “Canone Iniziative Pubblicitarie” (CIP): le maggiori Ditte hanno pagato il CIP, perché interessate a regolarizzare la propria posizione in forza della “concessione” prorogata fino al 31 dicembre 2009 dal Consiglio Comunale con la delibera n. 426/2004.

Ogni ditta che ha aderito all’invito ha per lo più “autocertificato” i propri impianti installati regolarmente, pagando per essi il dovuto “canone”, ma ha anche “autodenunciato” i cartelloni installati abusivamente (inizialmente molto pochi), pagando per essi la dovuta “indennità” pari al canone oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quello dell’indennità.

Ma per gli impianti abusivi man mano accertati direttamente dall’attuale amministrazione, l’indennità per lo più non è stata richiesta direttamente ai titolari delle installazioni abusive, ma pretesa dai soggetti che si sono serviti di quegli stessi impianti abusivi.

Il pagamento della “indennità” dovuta per gli impianti abusivi applicato ai soggetti che se ne sono serviti per la propria pubblicità ha provocato una rivalsa nei confronti dei titolari dei medesimi impianti, tenuti fra l’altro anche al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, determinando una spinta alla “autodenuncia” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (diversa comunque da quella acconsentita nell’ambito del “riordino”) da parte delle ditte proprietarie degli impianti installati abusivamente.

Poiché ai sensi del Regolamento le nuove autorizzazioni sono negate o rilasciate entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, senza che possa comunque trovare applicazione l’istituto del silenzio-assenso, il meccanismo della “autodenuncia” ha reso molto più conveniente da un punto di vista economico presentare domande di regolarizzazione di impianti già installati, pagando per essi la “indennità” e ricavandone da subito un guadagno per tutto il tempo che occorrerà per rilasciare ad essi l’autorizzazione o per provvedere alla loro rimozione materiale.

26 - 27 marzo 2009 – Con deliberazione n. 29 il Consiglio Comunale approva di modificare il Regolamento Generale delle Entrate.

Con deliberazione n. 31 il Consiglio Comunale approva il Regolamento per la definizione delle liti pendenti relative ai tributi comunali aboliti. Ai sensi dell’art. 2 la definizione agevolata dei tributi riguarda anche l’imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, anche con riferimento agli impianti pubblicitari.

30 marzo 2009 – Con deliberazione n. 37 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche e le integrazioni alla deliberazione n. 100 del 12 aprile 2006 relativa al Regolamento comunale in materia di affissioni e pubblicità, che hanno consentito l’installazione di nuovi impianti fino all’adozione del “Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari” per l’adozione del quale però la delibera non indica tempi certi.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 1 sono abusivi gli impianti pubblicitari <<*in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione*>> o non contemplati dal Regolamento o non autorizzati da altri Enti proprietari delle strade diversi dal Comune: non vengono considerati parimenti “abusivi” anche e soprattutto gli impianti installati in violazione dei divieti di affissione imposti dalla intera normativa vigente in materia.

In particolare la norma di cui all’art. 34 del Regolamento, così come modificato dalla delibera n. 37, ha tra l’altro previsto:

- l’autorizzazione della pubblicità pittorica di attività e di soggetti economici locali, fino ad un massimo di due unità per il medesimo committente, realizzata con impianti a tipologia di palina di formato metri 1x1 posti su spazio comunale (comma 3 bis);

- la sospensione dell’esame delle domande di riordino ancora in fase istruttoria e, alle condizioni ivi previste, della rimozione degli impianti oggetto di domanda di riordino che risultino collocati in posizione diversa rispetto a quella dichiarata (comma 5 bis);

- la ricollocazione, su domanda da presentare entro il 30 giugno 2009, nella posizione originaria degli impianti rimossi a seguito del rigetto dell’istanza di riordino (comma 5 bis);

- il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee della durata massima di un anno per l’esposizione pubblicitaria su suolo pubblico o privato (comma 14).

Con l’art. 34 viene fra l’altro abrogata la deliberazione n. 175/2002 e con essa il divieto della tipologia “striscione”, oltre che dei cartelloni di formato 6 x 3.

Il 1° comma dell’art. 34 del Regolamento approvato con deliberazione n. 100 del 12.4.2006, che è relativo alle “Norme transitorie”, aveva confermato la conversione in mt. 4 x 3 dei cartelloni di formato 6 x 3 entro lo stesso limite numerico di 7.000 facciate, senza che da tale riconversione

risulti un aumento degli impianti autorizzati, consentendo al soggetto interessato di ottenere, dopo l'entrata in vigore dei Piani particolareggiati, l'autorizzazione alla installazione di nuovi impianti (comunque non ancora utilizzata) nel limite massimo del 5% della differenza rispetto alla quantità di superficie precedentemente esposta e riconosciuta legittima all'esito del procedimento del riordino e comunque di formato inferiore alla dimensione di metri 4 x 3.

Le modifiche e le integrazioni apportate al nuovo Regolamento con la deliberazione n. 37 del 30 marzo 2009 hanno ribadito le "Norme transitorie" dettate dall'art. 34, ma hanno innalzato al 10% il limite massimo: risulta da un lato non ancora utilizzata l'installazione di nuovi impianti nel limite massimo sia del 5% che del 10% della differenza rispetto alla quantità di superficie precedentemente esposta e riconosciuta legittima all'esito del procedimento del riordino, ma dall'altro lato risulta non rispettato il tetto massimo delle 7.000 facciate poster né dapprima con gli impianti di m. 6 x 3 né dopo con la loro riconversione ai formati 4 x 3;

16 giugno 2009 – Con nota prot. n. 53259 il Vicecomandante della Polizia Municipale di Roma, Donatella Scafati, trasmette al Comando di tutte le U.O. dei Gruppi Municipali la Circolare n. 93 relativa al Regolamento così come modificato ed integrato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009.

Al punto 6.2 vi si precisa che <<la Polizia Municipale, nell'ambito della sua attività di vigilanza, ha pertanto il compito di:

- Verificare che sugli impianti sia riportato il numero identificativo ed in assenza procedere alla relativa verbalizzazione e alla relativa segnalazione, seguendo l'iter in atto;
- Sanzionare gli impianti che sebbene riportati il numero identificativo siano in contrasto con il Codice della Strada, fatte salve le deroghe vigenti;
- Sanzionare gli impianti installati in difformità con i dati (es. dimensioni, ubicazione, tipologia, ...) riportati in Banca Dati relativi a quell'impianto>>.

30 giugno 2009 - Non risulta che siano state presentate domande riguardanti la ricollocazione degli impianti già rimossi a seguito del rigetto della domanda di riordino: lo attesta la "Indagine sul settore pubblicità e affissioni a Roma", che il 27 gennaio 2001 è stata ufficialmente presentata dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma.

17 luglio 2009 – Con Determinazione Dirigenziale n. 1900 il Dott. Francesco Paciello ha disciplinato le procedure relative alla installazione di impianti pubblicitari su suolo privato o in proprietà non comunale: sono pubblicate sul sito del Comune alla Home Page http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=d_atec_pr_fo_la_eco_aff_psa.wp.

31 dicembre 2009 – Scade il primo quinquennio rinnovabile per tutte le "concessioni", che era stato consentito dalla deliberazione n. 426/2004, nonché per tutte le "autorizzazioni" prima triennali che la delibera n. 6/2008 aveva fatto diventare quinquennali con la stessa scadenza.

Il comma 9 dell'art. 34 del Regolamento approvato con delibera n. 37/2009 dispone che <<le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all'esito del procedimento di riordino ... possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni>>.

Il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità Dott. Francesco Paciello ha negato per lo più il rinnovo, dal momento che – stando ad una indagine presentata il 27.1.2011 - avrebbe concesso il rinnovo fino al 31 dicembre 2014 solo a 3.189 impianti privati su suolo pubblico, a 60 su suolo privato ed a 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR).

1 gennaio 2010 – Ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del Regolamento così come modificato ed integrato dalla deliberazione n. 37/2009, da tale data sarebbero "abusivi" tutti gli impianti esistenti installati a Roma a qualunque titolo, perché cioè o con autorizzazione/concessione scaduta e non rinnovata dal Comune o perché installati in totale difformità da tutte le disposizioni vigenti in materia (compresi i divieti del Codice della Strada e quelli prescritti dai vincoli).

A tale data sono vigenti esclusivamente le seguenti 3 regole:

- obbligo di pagamento in 4 rate del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) per l'anno 2010 (che scade al 31 gennaio di ogni anno) da parte di tutte le Ditte "censite" nel 2009;
- obbligo di rispetto dei divieti del Codice della Strada non derogati dalle delibere consiliari;
- obbligo di rispetto dei divieti di affissione nelle zone soggette a vincolo paesaggistico o archeologico e storico-monumentale ed in quelle ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

18 gennaio 2010 - Con deliberazione n. 5 il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici", avente durata quadriennale a partire dal 23 gennaio 2010.

L'art. 9 del Titolo II° (relativo alle "Attività complementari ed incentivanti") riguarda la "Pubblicità" e testualmente dispone: <<**Le Edicole, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Regolamento Comunale della pubblicità e del Piano regolatore degli impianti pubblicitari, compatibilmente con il principio della parità di trattamento, possono collocare sulle edicole esposizioni pubblicitarie. Detta esposizione, in ogni caso non può superare un massimo di 4 mq. di estensione di pubblicità istituzionale e deve uniformarsi ai formati previsti dal Servizio Affissioni e Pubblicità della competente struttura centrale, nonché alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, fatti salvi i vincoli a tutela della Città storica e le prescrizioni del codice della strada e dei Regolamenti Comunali**>>.

Nei mesi immediatamente successivi Roma è stata invasa da impianti pubblicitari installati sopra le edicole anche in numero doppio e comunque con dimensioni ben superiori ai 4 mq. massimi consentiti (equivalenti ad un solo impianto di mt. 2 x 2): ne è scaturita una forte polemica, che ha avuto risalto anche in diversi articoli dei giornali.

10 febbraio 2010 – Con deliberazione n. 25 la Giunta Comunale ha approvato i progetti-tipo per impianti pubblicitari.

3 marzo 2010 – Il Consiglio del Municipio di Roma XVI ha approvato l'ordine del giorno n. 6 con cui denuncia fra l'altro che <<*la sostanziale "moratoria" delle rimozioni in attesa del piano regolatore di zona ha invece consentito l'affermarsi della opportunistica pratica della autodenuncia con relativa richiesta di sanatoria*>>.

31 marzo 2010 – Secondo la nuova Banca Dati del Comune tutti gli impianti esistenti a Roma a questa data (sia ex regolari che totalmente abusivi) sarebbero 32.600.

3 maggio 2010 - Con Determinazione Dirigenziale n. 1338 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello ha deciso l'annullamento del verbale di partecipazione al riordino e prescritto <<*la rimozione degli impianti pubblicitari, come da elenchi del predetto verbale, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si provvederà all'immediata rimozione d'ufficio dell'impianto pubblicitario, con addebito delle spese e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie*>>.

Il 9 dicembre 1996 la S.r.l. "MEDIA 2000" aveva presentato istanza di partecipazione al riordino che aveva riguardato 242 impianti Mod. R e 115 impianti Mod. E senza autodenuncia di avvenuta installazione per nessuno di essi. 53 istanze dei 115 Mod. E riguardavano impianti di mt. 6 x 3: 25 di esse sono state rigettate perché relative ad installazioni all'interno dell'area perimetrata con la delibera n. 609 del 1981. Ma il 29 ottobre 2009 è stato sottoscritto con l'amministrazione comunale un verbale di partecipazione al procedimento del riordino in cui la società riconosce la proprietà dei 210 impianti riportati nell'allegato, di cui 192 dichiarati falsamente come Modelli ES: oltre a questa dichiarazione mendace, la S.r.l. "Media 2000" non aveva più alcun titolo per sottoscrivere il suddetto verbale perché nel frattempo aveva ceduto il ramo d'azienda fin dal 23 aprile 1998 alla S.r.l. "MEDIA 2100" (poi comunicato in data 11 giugno 1998 ma in modo non corretto) a cui caso mai spettava di sottoscrivere il medesimo verbale, che per tali motivi è stato annullato dal dott. Francesco Paciello.

12 maggio 2010 – Con deliberazione n. 133 la Giunta Comunale approva il progetto di riqualificazione di Piazzale Clodio, che prevede la sostituzione dell'impiantistica pubblicitaria presente con quella del parapetonale di dimensioni di mt. 1,00 x 0,70 con pannello pubblicitario su entrambi i fronti. Non è stato poi messo in atto.

18 maggio 2010 – In allegato alla nota prot. n. 39087 il dott. Francesco Paciello trasmette un documento che esplicita che le deroghe al C.d.S. previste dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008 si applicano solo agli impianti tipo scheda "R" o "S (SPQR)".

26 maggio 2010 – Il dott. Francesco Paciello trasmette la nota prot. n. 54056 avente come oggetto la <<Mancata applicazione deroghe al C.d.S. impianti pubblicitari>>.

18 giugno 2010 – Con nota prot. n. 48504 il dott. Francesco Paciello, in riscontro della nota prot. n. 54056 del 26.5.2010, precisa fra l'altro che le deroghe non trovano applicazione nelle strade classificate come "S" ("Scorrimento") dal Regolamento Viario del Comune di Roma.

6 luglio 2010 – Con prot. n. 71762 il Vicecomandante della Polizia Municipale di Roma trasmette a tutti i Gruppi Municipali la Circolare n. 73 relativa alla <<Attività di controllo AA.PP. - Applicazione deroghe al C.d.S. impianti pubblicitari>>, con cui è stato precisato che ad avere diritto alle deroghe possono essere esclusivamente gli impianti pubblicitari che nella Nuova Banca Dati hanno riportato nel "Tipo scheda" la dicitura "R" o "S (SPQR)", per cui tutte le altre diciture del tipo "E" o "ES" o il solo codice identificativo non danno diritto a beneficiare di nessuna deroga.

21 luglio 2010 – Con deliberazione n. 229, concernente il <<Programma di valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi di sponsorizzazione con soggetti privati. Approvazione linee di indirizzo ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997>>, la Giunta Comunale approva <<l'avvio del programma di valorizzazione e manutenzione, mediante accordi di sponsorizzazione con soggetti privati, delle aree a verde pubblico, delle aree gioco e delle aree cani di proprietà comunale così come delineato nella parte narrativa del presente provvedimento>> ed autorizza <<il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde a porre in essere ogni necessario adempimento al fine di dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica di ricerca di "sponsor", con le modalità previste nelle premesse ed in conformità alle norme regolatrici della materia vigenti>>.

10 agosto 2010 - Con Determinazione Dirigenziale n. 2599 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello ha deciso l'annullamento del verbale di partecipazione della S.r.l. "EMMETRE PUBBLICITA' C. P. di CARLO SIGNORETTI & C. s.n.c." e prescritto <<la rimozione degli impianti pubblicitari, come da elenchi del predetto verbale, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si provvederà all'immediata rimozione d'ufficio dell'impianto pubblicitario, con addebito delle spese e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie>>.

In data 30 dicembre 1996 la "EMMETRE PUBBLICITA' C. P. di CARLO SIGNORETTI & C. s.n.c." aveva presentato istanza di partecipazione al riordino che aveva riguardato 32 Mod. R e 30 Mod. E senza autodenuncia di avvenuta installazione per nessuno di essi. Ma il 4 agosto 2009 il sig. Carlo Signoretti in qualità di amministratore unico della S.r.l. "EMMETRE PUBBLICITA' " ha sottoscritto con l'amministrazione comunale un verbale di partecipazione al procedimento del riordino in cui ha riconosciuto la proprietà di 80 impianti di cui 50 riferiti alla procedura del riordino, ma con i rimanenti 30 senza dimostrazione dei rispettivi titoli autorizzatori. In data 24 marzo 2009 la S.r.l. "EMMETRE PUBBLICITA' " aveva inviato a mezzo raccomandata il "contratto cessione pratiche, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, tra la Emmetre pubblicità C.P. di Carlo Signoretti & C. s.n.c. e la Emmetre Pubblicità S.r.l.: ma l'atto datato 3 marzo 2009 e sottoscritto dal sig. Carlo Signoretti nella qualità di amministratore unico di entrambe le società non é autenticato. A seguito di una verifica amministrativa che ha accertato che non esiste alcun rapporto fra le due società e che il trasferimento delle autorizzazioni non consegue automaticamente alla cessione d'azienda, di cui va comunque fatta apposita comunicazione di voltura, il Dott. Francesco Paciello ha sottoscritto la Determinazione Dirigenziale n. 2599.

10 agosto 2010 - Con Determinazione Dirigenziale n. 2600 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello ha deciso l'annullamento del verbale di partecipazione al procedimento di "riordino della S.r.l. "Europa PUBBLICITA' C. P.92 di CARLO SIGNORETTI & C. s.n.c." e prescritto <<la rimozione degli impianti pubblicitari, come da elenchi del predetto verbale, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si provvederà all'immediata rimozione d'ufficio dell'impianto pubblicitario, con addebito delle spese e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie>>.

In data 30 dicembre 1996 la "Europa PUBBLICITA' C. P.92 di CARLO SIGNORETTI & C. s.n.c." aveva presentato istanza di partecipazione al riordino che ha riguardato 94 Mod. E senza autodenuncia di avvenuta installazione per nessuno di essi. Ma il 4 agosto 2009 il sig. Carlo Signoretti in qualità di amministratore unico della S.r.l. "EUROPA PUBBLICITA' 92" ha sottoscritto con l'amministrazione comunale un verbale di partecipazione al procedimento del riordino in cui ha riconosciuto la proprietà di 108 impianti riferiti a Mod. E della procedura del riordino. In data 24 marzo 2009 la S.r.l. "EUROPA PUBBLICITA' 92" aveva inviato a mezzo raccomandata il "contratto cessione pratiche, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, tra la Europa Pubblicità 92 di Carlo Signoretti & C. s.n.c. e la Europa Pubblicità 92 S.r.l.: ma l'atto datato 3 marzo 2009 e sottoscritto dal sig. Carlo Signoretti nella qualità di amministratore unico di entrambe le società non era autenticato. A seguito di una verifica amministrativa che ha accertato la duplicazione addirittura di ben 6 Modelli E e che non esiste alcun rapporto fra le due società e che il trasferimento delle autorizzazioni non consegue automaticamente alla cessione d'azienda, di cui va comunque fatta apposita comunicazione di voltura, il Dott. Francesco Paciello ha sottoscritto la Determinazione Dirigenziale n. 2600.

12 ottobre 2010 - Secondo la Nuova Banca Dati del Comune tutti gli impianti esistenti a Roma a questa data sono 32.915, mentre 311 sono i soggetti (persone fisiche e giuridiche) titolari degli impianti pubblicitari, che alla data del 2 dicembre 2010 sono diventati 337.

20 ottobre 2010 - Con Determinazione Dirigenziale n. 3261 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello ha dichiarato decaduta la S.r.l. "PROMOIDEA", che però risulterà poi riabilitata all'esercizio della sua attività nel 10° aggiornamento dell'elenco delle ditte pubblicitarie censite nella nuova Banca Dati del Comune di Roma, che è stato pubblicato sul sito del Comune il 6 agosto 2013.

17 dicembre 2010 - Con deliberazione n. 108 la Giunta Capitolina ha affidato alla S.p.A. "Aequa Roma" alcune attività di supporto nel settore delle affissioni e pubblicità.

20 gennaio 2011 - Con Determinazione Dirigenziale n. 116 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello ha dichiarato abusiva la pubblicità su paline, pensiline e fermate CO:TRAL della S.r.l. "GESCOTRAL".

2 febbraio 2011 - La Giunta Comunale approva la proposta di Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale.

22 giugno 2011 - La Giunta Comunale approva le controdeduzioni ai pareri espressi dai Consigli Municipali ed alle osservazioni presentate al Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP).

12 luglio 2011 - Con Determinazione Dirigenziale n. 1999 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello ha dichiarato decaduta la S.r.l. "STUDIO ZETA PUBBLICITÀ", che non ha provveduto alla rimozione dei propri impianti pubblicitari, molti dei quali non sono stati rimossi forzatamente nemmeno dal Comune.

12 luglio 2011 - Con Determinazione Dirigenziale n. 2000 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello ha deciso di dare esecuzione alla sua precedente Determinazione Dirigenziale n. 1341 del 10 maggio 2011.

In data 30 dicembre 1996 la S.r.l. "GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (G.I.P.)" aveva presentato istanza di partecipazione al riordino che aveva riguardato 446 posizioni, di cui 344 Mod. R, 29 Mod. SPQR e 73 Mod. E. In data 17 dicembre 2009 era stato sottoscritto il verbale di partecipazione al procedimento del riordino. A seguito della permanenza della situazione debitoria della S.r.l. "GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI", specie per l'anno 2010, con Determinazione Dirigenziale n. 1341 del 10 maggio 2011 il dott. Francesco Paciello aveva disposto la revoca del verbale di partecipazione al procedimento del riordino sottoscritto nel 2009 e l'archiviazione dell'istanza di riordino presentata nel 1996. Con la medesima Determinazione Dirigenziale era stata ordinata la rimozione degli impianti pubblicitari della società, individuati nell'allegato del provvedimento, fissando un termine di 7 giorni per la rimozione, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbe provveduto d'ufficio, con addebito delle relative spese e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. L'efficacia e l'esecuzione del provvedimento sono state sospese fino al 31 maggio 2011, per consentire alla ditta di adempiere al versamento della somma di € 62.228,36 per sanare la morosità dell'anno 2010, a fronte di un bonifico fatto di soli 20.000 euro. Non avendo la società ottemperato, in data 12 luglio 2011 il dott. Francesco Paciello ha determinato di dare esecuzione alla determinazione Dirigenziale n. 1341 del 10 maggio 2011, ha

diffidato la S.r.l. "GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI" ad avviare la rimozione degli impianti di sua proprietà installati nel territorio comunale entro il 1° agosto 2011, decorso inutilmente il quale il Servizio avrebbe proceduto d'ufficio alle operazioni di rimozione, con addebito delle relative spese, ed ha ingiunto il pagamento del saldo del C.I.P. dell'anno 2010 divenuto a quel momento pari ad € 42.273,28, trascorso inutilmente il quale sarebbero state avviate le pratiche per la riscossione coattiva.

La S.r.l. "G.I.P." non ha provveduto alla rimozione dei propri impianti pubblicitari, molti dei quali non sono stati rimossi forzatamente nemmeno dal Comune.

3 agosto 2011 – Con deliberazione n. 284 la Giunta Comunale approva l'«*Affidamento ad Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per la gestione e lo sviluppo del servizio di Bike Sharing della città di Roma*». Prevede 70 postazioni da dare in gestione privata, in cambio della concessione di 1.500 mq. di pubblicità.

21 novembre 2011 - la S.r.l. "Roma Servizi per la Mobilità" ha indetto il bando n. 5/2011 che è stato pubblicato il 21 novembre 2011 alle seguenti principali condizioni:

- versamento di una cauzione provvisoria di 428.000,00 euro;
- dimostrazione di una capacità economico finanziaria pari ad una cifra d'affari globale, realizzata negli ultimi tre esercizi, di importo complessivo non inferiore a 40 milioni di euro, nonché di una cifra di affari, realizzata sempre negli ultimi tre esercizi, relativa alla commercializzazione di spazi pubblicitari negli ultimi tre anni non inferiore a 20 milioni di euro;
- dimostrazione come capacità tecnico-organizzativa di aver sottoscritto, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, almeno un contratto avente per oggetto la gestione e lo sviluppo di servizi di Bike Sharing (comprensivi di fornitura del sistema, manutenzione e gestione dello stesso) con un numero minimo di stazioni, non inferiore a 40, nonché di avere sostenuto un costo medio per personale dipendente, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 2 milioni e 500.000 euro.

I termini di scadenza del bando sono stati poi prorogati fino alle ore 13 del 28 febbraio 2012.

24 novembre 2011 – Con Ordinanza n. 263 il Sindaco di Roma ha disposto il congelamento di tutte le ricollocazioni e di tutti gli spostamenti degli impianti pubblicitari.

21 dicembre 2011 – Con deliberazione n. 414 la Giunta Capitolina ha approvato di fissare fino al 29 febbraio 2012 la nuova scadenza del contratto di servizio con la S.p.A. "Aequa Roma".

29 dicembre 2011 – A conclusione della inchiesta di cui è stato incaricato dal Sindaco Gianni Alemanno il Vicecomandante Antonio Di Maggio denuncia alla Procura della Repubblica 44 rappresentanti legali di ditte pubblicitarie e lo stesso Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità, Dott. Francesco Paciello, che è stato poi rimosso dall'incarico per essere assegnato all'Ufficio Litorale.

L'inchiesta penale è stata assegnata al P.M. Antonio Politi che dopo nemmeno un paio di mesi di istruttoria ha chiesto l'archiviazione al G.I.P. che l'ha accolta !

20 gennaio 2012 - Con deliberazione n. 12 la Giunta Capitolina ha approvato l'istituzione del Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità: ne è stato poi nominato Direttore il Dott. Claudio Saccotelli.

30 gennaio 2012 - La S.r.l. "S.C.I." ha presentato un terzo ricorso n. 668 al TAR del Lazio per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del bando, del Capitolato d'Appalto e del Contratto, sembra sulla base dei seguenti motivi di censura:

- cerchia dei potenziali partecipanti troppo ristretta (requisiti per la partecipazione troppo vincolanti);
- assenza di una localizzazione ex-ante delle postazioni pubblicitarie;
- decorrenza del contratto a valle della collocazione degli impianti pubblicitari;
- assenza del PRIP.

31 gennaio 2012 - Con Ordinanza n. 21 il Sindaco di Roma ha prorogato fino al 28 febbraio 2012 l'efficacia dell'Ordinanza n. 263/2011.

16 febbraio 2012 - Con Ordinanza Cautelare n. 609 la Sezione Seconda Ter del TAR del Lazio ha *"tenuto conto della rilevanza che la questione ha progressivamente assunto proprio con riferimento al crescere del relativo contenzioso"* ed ha ritenuto *"che sia più opportuno sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati ai soli fini della pronta trattazione dei ricorsi tutti interessati"*, fissando *"per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16.5.2012"*.

Anno 2012 - La "Agenzia Roma Servizi per la Mobilità" ha impugnato l'Ordinanza n. 609/2012 del TAR del Lazio con il ricorso n. 2217/2012 alla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, che ha respinto l'appello perché ha *"ritenuto che l'imminente definizione del giudizio di merito in primo grado consente di escludere la sussistenza del pregiudizio denunciato dall'appellante"*.

27 marzo 2012 - Come primo atto da Direttore del nuovo Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità il dott. Claudio Saccotelli ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 618, con cui ha apportato modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 3312 che il 23 dicembre 2008 avevano emanato il dott. Francesco Paciello e l'Ing. Carlo Di Francesco (vedi allegato), in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 (vedi allegato).

Si tratta della semplificazione delle procedure amministrative con cui dalla fine dell'anno 2008 è diventato possibile lo spostamento degli impianti pubblicitari che fanno parte del cosiddetto "riordino".

La Determinazione estende la possibilità di spostamento anche per gli impianti del "riordino" Modello ES: appare in violazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3.12.2008, dal momento che stabiliva testualmente che *"le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 17 marzo 2008 si applicano agli spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) [e non anche quindi i modelli E o ES] indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento"*.

27 giugno 2012 - Con deliberazione n. 182 la Giunta Capitolina ha approvato la proroga dal 1 marzo 2012 al 28 febbraio 2013 dell'affidamento alla S.p.A. "Aequa Roma" della attività di supporto al Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità.

19 settembre 2012 - Con deliberazione n. 267 la Giunta Capitolina ha soppresso il Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, declassandolo a "Direzione" omonima inserita nell'ambito del Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro: il Dott. Claudio Saccotelli ha impugnato presso il TAR del Lazio la deliberazione che lo ha fatto decadere da Direttore.

A capo di questa nuova Direzione è stato messo poi il dott. Francesco Paciello.

5 aprile 2013 – Con deliberazione n. 115 la Giunta Capitolina ha deciso di sospendere temporaneamente del 1° gennaio 2014 le attuali modalità gestionali del Servizio delle Pubbliche Affissioni in virtù del dettato normativo introdotto con l'art. 11 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 23/2011, onde consentire la gestione e riqualificazione del Servizio in questione in aderenza agli indirizzi formulati.

Con deliberazione n. 116 la Giunta Capitolina ha deciso la chiusura della procedura del riordino stabilendo che sono validi tutti gli impianti pubblicitari che risultano registrati nella Nuova Banca Dati e che assieme anche a tutti gli altri costituiscono parte integrante dei futuri Piani di Localizzazione adottati.

La deliberazione n. 116/2013 è stata impugnata presso il TAR del Lazio dalla associazione di categoria "Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane" (A.A.P.I.), di cui è Presidente Dott. Franco Meroni in rappresentanza fra le altre delle ditte "IGP Décaux", "Clear Channel", "SCI" ed "IOPAS" (subentrata alla "Ettore Sibilìa Pubblicità").

Con lettera congiunta le associazioni "Verdi Ambiente e Società" (VAS) e "Basta Cartelloni-Francesco Fiori" hanno chiesto al Sindaco Ignazio Marino, all'Assessore al Commercio Matra Leonori ed ai membri della Giunta Capitolina l'immediato annullamento della deliberazione n. 116/2013.

12 aprile 2013 – La ditta "S.A.P.I. Soc. Aff.ni Pubbl. It. di DESSI Onorina snc" viene dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale del dott. Francesco Paciello n. 1031.

3 maggio 2013 – Le associazioni "Verdi Ambiente e Società" (VAS) e "Basta Cartelloni-Francesco Fiori" tengono una Conferenza Stampa di presentazione della proposta unitaria di un nuovo PRIP che costituisce il risultato di mesi di un duro lavoro di confronto, iniziato alla fine del mese di novembre dell'anno scorso.

Ne è scaturito un "prodotto finito" che in tale veste è stato proposto a tutti i candidati a Sindaco che si sono ufficialmente candidati alle ultime elezioni comunali a tutti i livelli, estendendo l'invito anche a tutti i candidati al Consiglio Comunale, alla Presidenza dei 15 nuovi Municipi ed ai rispettivi Consigli, dal momento che sul PRIP una volta adottato dalla Giunta Capitolina dovranno esprimere il loro "parere" i Consigli dei 15 Municipi.

16 maggio 2013 – La ditta "VAME PUBBLICITÀ S.r.l." viene dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale del dott. Francesco Paciello n. 1344.

Anche la ditta "ROMANTECH PICTURES S.r.l." viene dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale del dott. Francesco Paciello n. 1345.

18 luglio 2013 – La ditta "SPECIAL COMMUNICATION S.r.l." viene dichiarata decaduta con Determinazione Dirigenziale del dott. Francesco Paciello n. 1918.

22 luglio 2013 – Con lettera congiunta indirizzata al neo Sindaco Ignazio Marino, all'Assessore per Roma Produttiva Marta Leonori ed ai membri della Giunta Capitolina, le associazioni "Verdi Ambiente e Società" (VAS) e "Basta Cartelloni – Francesco Fiori" chiedono l'annullamento della deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013, spiegandone le ragioni e soprattutto i vizi di legittimità.

La deliberazione n. 116/2013 è stata impugnata presso il TAR del Lazio dalla associazione di categoria "Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane" (A.A.P.I.).

6 agosto 2013 – Sul sito del Comune di Roma viene pubblicato il 10° aggiornamento dell'elenco delle ditte pubblicitarie censite nella nuova Banca Dati del Comune di Roma.